



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

N. 60 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO: Art. 1, comma 5, D.L. 21 settembre 2021, n. 127 - Verifica della certificazione verde Covid-19 presso il Consiglio regionale della Puglia. Adozione modalità operative.**

L'anno 2021, addì 12 del mese di ottobre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

			PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Loredana CAPONE	X	
Vice Presidente del Consiglio	:	Cristian CASILI	X	
“ “ “	:	Giannicola DE LEONARDIS	X	
Consigliere Segretario	:	Sergio CLEMENTE	X	
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	X	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Regionale, avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Raccordo Processi di Organizzazione, *Performance* e Trasparenza e dal Dirigente della Sezione Risorse Umane e confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

Con D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, in costanza dello stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021, è stato disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, definite quali *“certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”*.

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*, all'art. 1, attraverso l'introduzione dell'art. 9-*quinquies* nel citato D.L. n. 52/2021, ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare, in base al suddetto decreto, i datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ss.mm.ii., definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni nel medesimo contenute, *“prevedendo, prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”*.

Pertanto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le medesime amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, nonché ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità definite dal DPCM 17 giugno 2021.

Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del richiamato D.L. n. 127/2021, le *“Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”*.

In considerazione dell'obbligo di cui al citato art. 1 del D.L. n. 127/2021, posto in capo alle amministrazioni pubbliche, di definire entro il termine indicato le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, nonché di assicurare lo svolgimento dei controlli, con la presente deliberazione, si procede ad adottare le modalità operative per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 presso il Consiglio Regionale della Puglia.

Tanto premesso, la Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad esprimersi in merito per l'adozione del conseguente atto finale.

## GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28 DEL 2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. n. 6 del 2007, nonché dell'art. 5 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone.

VISTO lo Statuto Regionale.

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

VISTO il DPCM 17 giugno 2021.

VISTO il decreto- legge 21 settembre 2021, n. 127.

VISTO il DPCM del 12.10.2021.

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/01/2004.

VISTA la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale".

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n. 298/2009, n. 29/2011, n. 168/2018, n. 214/2019, n. 238/2019, n. 281/2020, n. 296/2020 e n. 49/2021, relative all'assetto organizzativo delle strutture consiliari.

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato con Deliberazione n. 39/2016, nel testo coordinato adottato con Deliberazione n. 17/2021.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge


## DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:


- Di adottare le *“Modalità operative per la verifica della certificazione verde Covid-19 presso il Consiglio Regionale della Puglia”*, di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, e i modelli ivi indicati.
- Di dare atto che, con disposizioni del Segretario Generale, verranno fornite indicazioni operative di dettaglio ai soggetti preposti al controllo, per lo svolgimento dell’attività di verifica delle certificazioni verdi.
- Di dare atto che le modalità operative di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 del citato D.L. n. 127/2021, sono efficaci a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
- Di notificare il presente provvedimento, al fine di garantire la più ampia conoscenza e la conseguente attuazione degli obblighi dal medesimo rivenienti, ai soggetti sotto indicati:
  - Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari.
  - Ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
  - Ai Consiglieri Regionali.
  - Ai Garanti Regionali.
  - Al Comitato regionale per le Comunicazioni.
  - Alla Consulta femminile.
  - Alla Commissione Pari Opportunità.
  - Al Collegio dei Revisori dei Conti.
  - A tutti i Dirigenti e a tutto il personale dipendente in servizio presso il Consiglio Regionale.
  - Alle ditte fornitrici di servizi al Consiglio Regionale, per il tramite dei Dirigenti delle strutture referenti.
  - Ai titolari di contratti di lavoro autonomo.
  - Ai collaboratori dei Gruppi consiliari per il tramite dei rispettivi Presidenti.
  - Ai soggetti pubblici/privati titolari di accordi/convenzioni con il Consiglio Regionale per il tramite delle strutture di riferimento.
  - All’Associazione dei Consiglieri Regionali.
  - Alla Presidenza della Giunta Regionale
  - Alla Segreteria Generale della Presidenza della G.R.
  - Al Dipartimento Personale e Organizzazione.
  - Alla Sezione Personale e Organizzazione.
  - Alla Sezione Lavori Pubblici.
  - Al Servizio Datore di Lavoro della Regione Puglia.
  - Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.
  - Alla Sezione Regionale di Vigilanza.
  - Al personale della Sezione Regionale di Vigilanza in servizio presso il Consiglio Regionale.
- Di trasmettere la presente deliberazione alle OO. SS. della Regione Puglia e al CUG.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale e sulla Bacheca elettronica del Consiglio Regionale.

- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio Regionale, sotto sezione "Disposizioni generali - Atti generali".

Il Segretario Generale  
Avv. Domenica Gattuli




La Presidente  
Loredana Capone




Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.


La PO Raccordo Processi di Organizzazione,  
Performance e Trasparenza  
Dott.ssa Maria Lucia Beneventi



Il Dirigente della Sezione Risorse Umane  
Dott.ssa Angelica Brandi



Il Segretario Generale  
Avv. Domenica Gattuli





## MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### Premessa

Le presenti disposizioni integrano le vigenti direttive del Servizio Datore di Lavoro della Regione Puglia, concernenti le misure di contenimento del rischio di contagio sul luogo di lavoro, e forniscono indicazioni procedurali ed operative circa le modalità di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. *Green Pass*) da parte dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, 2 e 11 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

L'art. 1, comma 5, del citato decreto, pone in capo ai datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni nel medesimo contenute.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le medesime amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, nonché ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

A norma dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 127/2021, l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata dalle autorità competenti, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del richiamato D.L. n. 127/2021, le *"Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale"*.

## Art. 1 - Ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso alla sede del Consiglio Regionale della Puglia ha luogo previa verifica giornaliera all'ingresso del possesso della certificazione verde COVID-19, secondo quanto previsto dalle presenti modalità operative, per i soggetti di seguito indicati:

- personale dipendente in servizio presso il Consiglio regionale;
- personale dipendente in servizio presso la Regione Puglia o presso enti e agenzie regionali;
- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Consiglio Regionale della Puglia, anche sulla base di contratti esterni con soggetti terzi, (a titolo esemplificativo, consulenti e collaboratori, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle strutture del Consiglio Regionale, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, corrieri, tirocinanti, ecc.);
- soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, Consiglieri e Assessori regionali, Garanti regionali, Componenti Comitato regionale per le Comunicazioni, componenti Consulta femminile, Componenti Commissione Pari Opportunità, Componenti Collegio dei Revisori dei conti, ecc.);
- visitatori, giornalisti, autorità politiche, componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, che accedano alla sede del Consiglio Regionale per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- ogni soggetto che accede al Consiglio regionale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

2. Sono esclusi dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici del Consiglio Regionale, nel rispetto di tutte le misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio vigenti, unicamente gli utenti dei servizi resi dal Corecom Puglia.

3. L'accesso alla sede del Consiglio Regionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in assenza della certificazione verde, è consentito esclusivamente in presenza di idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale, rilasciata dalle autorità competenti, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Nelle more del rilascio dell'applicativo di controllo dell'apposito QR CODE, i dipendenti che siano esenti dalla campagna vaccinale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, della quale dovrà essere data contestualmente notizia al dirigente/responsabile della struttura di appartenenza – non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Il Medico competente – autorizzato a tal fine dal dipendente all'atto dell'invio della documentazione sanitaria

– informa il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, ai fini della comunicazione al personale deputato ai controlli della circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

5. Il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati potranno avvalersi dei documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle strutture sanitarie preposte, pubbliche o private, attestanti una delle condizioni che determinano il rilascio delle predette certificazioni.

6. Al fine di prevenire ogni forma di elusione dell'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, al momento dell'accesso alla sede del Consiglio Regionale, i dirigenti non potranno individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

## Art. 2 – Attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19

1. La verifica relativa al possesso della certificazione verde Covid-19, per i soggetti sopra indicati, avviene mediante **controllo sistematico a tappeto** effettuato dal personale di cui all'art. 3, **all'ingresso principale del Consiglio Regionale - unico accesso alla sede** - prima del passaggio attraverso i varchi, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, ai sensi dell'art. 13 del richiamato DPCM 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale – QR code (in formato digitale oppure cartaceo), utilizzando un dispositivo mobile (cellulare o altro strumento dedicato) di proprietà del Consiglio Regionale e mediante l'applicazione mobile denominata "*VerificaC19*", liberamente scaricabile, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

3. Sulla base delle specifiche funzionalità di controllo automatizzato per la verifica del *green pass* che saranno gradualmente rese disponibili dalla piattaforma nazionale DGC, così come previsto al paragrafo 1.5 delle citate Linee Guida approvate con DPCM 12 ottobre 2021, potranno essere implementate ulteriori modalità di verifica. L'introduzione e la regolamentazione di ulteriori modalità di controllo sono demandate al Segretario Generale, che vi provvederà con successive disposizioni.

4. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 1, commi 6 e ss, del citato D.L. n. 127/2021.

5. Fatte salve diverse e ulteriori disposizioni concernenti, in particolare, l'attivazione dei controlli per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'immediato abbandono dei locali del Consiglio Regionale deve aver luogo nei seguenti casi:

- certificazione verde non in regola, segnalata come tale all'esito del controllo;
- rifiuto dell'interessato di esibire il *green pass* o altra certificazione temporaneamente valida come previsto all'art. 1, comma 5, delle presenti modalità operative;
- comunicazione, da parte dell'interessato, del mancato possesso della certificazione verde;
- dichiarazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso della certificazione verde, ma di non essere in grado di esibirla;
- mancanza della predetta certificazione al momento dell'accesso presso la sede del Consiglio regionale;
- non corrispondenza dei dati risultanti dal controllo della certificazione con quelli rilevati dal documento di riconoscimento (ove richiesto).

6. Ai sensi dell'art. 5-bis, 7 e 9-bis del citato D.L. n. 52/2021, la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 ha luogo, presso l'ingresso principale della sede del Consiglio Regionale, con le modalità sopra indicate, ai fini della partecipazione a convegni, seminari, mostre, eventi e conferenze stampa che si svolgano all'interno dei locali della stessa.

7. La verifica del possesso del *green pass* per l'accesso alla Biblioteca "Teca del Mediterraneo" continua secondo le modalità già in uso.

8. Le vigenti misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, come disposte dal Datore di Lavoro della Regione Puglia con apposite comunicazioni e direttive, continuano a trovare applicazione nei riguardi dei soggetti di cui all'art. 1 delle presenti modalità operative, dei soggetti partecipanti alle iniziative di cui al comma 6 del presente articolo, dell'utenza della Biblioteca "Teca del Mediterraneo", ancorché muniti di *green pass*, nonché di tutti gli utenti occasionali, inclusi i fruitori di servizi erogati dall'amministrazione.

9. Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

### Art. 3 Soggetti preposti all'attività di controllo

**1. La verifica del possesso della certificazione Covid-19 è effettuata presso l'ingresso principale della sede del Consiglio Regionale – quale unico accesso alla sede - dal personale della Sezione Regionale di Vigilanza, in servizio presso il Consiglio Regionale.**

2. Ferma restando l'apposita disposizione di servizio del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, il predetto personale è individuato con disposizione formale (Allegato 2) del Segretario Generale, che ne definisce i compiti e gli adempimenti specifici ai fini del corretto espletamento dell'attività di verifica.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 2, il soggetto preposto all'attività di controllo compila apposita comunicazione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3), e la trasmette tempestivamente al Segretario Generale e, per il personale dipendente, al Dirigente della Sezione Risorse Umane.

4. Per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, anche occasionale, di formazione o di volontariato presso il Consiglio Regionale, anche sulla base di contratti esterni, il controllo del possesso della certificazione verde viene eseguito anche da parte dei rispettivi datori di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 127/2021, e dell'espletamento dello stesso viene data apposita comunicazione al Segretario Generale.

#### Art. 4 Controlli a campione

1. Fermo restando il controllo giornaliero a tappeto presso l'ingresso principale della sede del Consiglio Regionale, il Segretario Generale e i dirigenti di Sezione, a ciò appositamente incaricati, provvedono ad effettuare ulteriori controlli a campione all'interno della sede, con cadenza bisettimanale, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, per il personale dipendente della struttura di competenza e per i soggetti che, a qualunque titolo, risultino presenti presso la medesima struttura per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, assicurando che l'attività di verifica riguardi almeno il 20 per cento del personale in servizio e garantendo l'applicazione di adeguati criteri di omogeneità e rotazione.

2. Il controllo a campione viene eseguito attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19", mediante utilizzo di dispositivo mobile (cellulare o altro strumento) messo a disposizione dal Consiglio regionale. Resta ferma la possibilità di eseguire i controlli con ulteriori modalità definite e disciplinate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2, co. 3, delle presenti disposizioni.

3. Il dirigente competente può delegare l'attività di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 ad altro dipendente della struttura diretta.

4. Nel caso in cui, all'esito del controllo effettuato presso il luogo di lavoro, ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 2, comma 5, delle presenti disposizioni, il dirigente, o suo delegato, invita l'interessato ad allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro, compila la comunicazione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3), e la trasmette tempestivamente al Segretario Generale e al Dirigente della Sezione Risorse Umane.

5. L'assenza della certificazione verde, accertata ai sensi del presente articolo, non consente al lavoratore di permanere nella struttura, anche a fini diversi, o di essere adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

6. L'allontanamento dal luogo di lavoro disposto all'esito del controllo a campione determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.

## Art. 5 Sanzioni.

1. La violazione dell'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19, all'atto del controllo preso l'accesso alla sede del Consiglio regionale, determina l'immediato allontanamento dell'interessato da parte dei soggetti preposti all'attività di controllo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'assenza del titolare di carica elettiva nella giornata di convocazione in presenza della seduta del Consiglio Regionale, delle Commissioni e della Conferenza dei Presidenti è considerata priva di giustificazione, con applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 137/2006 ss.mm.ii.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ove siano allontanati dalla sede del Consiglio Regionale soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Consiglio Regionale della Puglia, anche sulla base di contratti esterni, come individuati all'art. 1 delle presenti modalità operative, il Segretario Generale procede alla tempestiva comunicazione al datore di lavoro/organizzazione di riferimento, per l'adozione delle misure conseguenti.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il personale dipendente in servizio presso il Consiglio regionale, incluso il personale con qualifica dirigenziale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presso la sede di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel periodo di assenza sono incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
5. Resta ferma la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata dall'assenza ingiustificata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ecc...)
6. Per i giorni di assenza ingiustificata, di cui al comma 4, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
7. L'accesso e la presenza presso la sede del Consiglio regionale dei soggetti di cui all'art. 1, co.1, in violazione degli obblighi inerenti il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19, accertata in esito ai controlli di cui all'art. 4 ed ai controlli ulteriori introdotti con disposizioni del Segretario Generale, sono puniti con la sanzione prevista dall'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 127/2021 e restano ferme le conseguenze disciplinari previste, nonché quelle relative all'assenza ingiustificata conseguente all'allontanamento immediato dell'interessato.
8. Le sanzioni di cui al citato art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 127/2021 sono irrogate dal Prefetto.
9. Il Segretario Generale e il Dirigente della Sezione Risorse Umane, provvedono alla trasmissione al Prefetto degli atti relativi alla violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 127/2021, ed

effettuano la comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione della Giunta regionale per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni vigenti, e per la sospensione della corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, per i giorni di assenza ingiustificata.

10. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Al dipendente \_\_\_\_\_

Al Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA  
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

La sottoscritta Domenica Gattulli, in qualità di Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 9.6.2021, di conferimento dell'incarico,

Visto

- *le modalità operative per la verifica della certificazione verde Covid-19*, adottate dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 12.10.2021, che, all'art. 3, prevedono che il Segretario Generale individui, con disposizione formale, il personale addetto, definendone compiti e adempimenti ai fini del corretto espletamento dell'attività di controllo di che trattasi;
- il DPCM 17 giugno 2021, che disciplina, all'art. 13, le modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19;
- il DPCM del 12.10.2021, con cui sono state adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del richiamato D.L. n. 127/2021, le "*Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale*".

Sentito il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, alle cui disposizioni di servizio si fa rinvio.

INDIVIDUA

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ R.P. \_\_\_\_\_,  
assegnato alla Sezione Regionale di Vigilanza, in servizio presso il Consiglio Regionale, quale incaricato ad effettuare i controlli relativi al possesso della certificazione verde Covid-19 presso la sede del Consiglio regionale, osservando, a tal fine, le modalità operative approvate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 12.10.2021 e le seguenti disposizioni di dettaglio:

- la verifica relativa al possesso della certificazione Covid-19 è effettuata, mediante controllo sistematico, all'ingresso principale della sede del Consiglio Regionale – quale unico accesso alla sede - prima del passaggio attraverso i varchi;
- per le operazioni di controllo è utilizzato, in fase di prima applicazione e fino all'implementazione di nuove modalità di controllo, l'applicativo *VerificaC19*, installato su apposito dispositivo mobile di proprietà del Consiglio Regionale della Puglia, con il quale è effettuata, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale - QR code (in formato digitale oppure cartaceo), la verifica relativa all'autenticità, alla validità e all'integrità della certificazione;
- nelle more dell'attivazione dell'apposito sistema di controllo e del rilascio del relativo QR CODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale non potranno essere sottoposti ad alcun controllo;
- l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma e, pertanto, non è consentita la fotocopia o la copia su supporti elettronici o tramite strumenti di comunicazione o messagistica di qualsiasi informazione o elemento grafico relativo alla certificazione verde Covid-19;
- non sono ammesse certificazioni che non diano possibilità di lettura del *green pass* nelle forme consentite;
- non sono ammesse autocertificazioni aventi ad oggetto il possesso del *green pass* o della certificazione medica attestante l'esenzione dalla campagna vaccinale. Nelle more del rilascio e dell'aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati potranno produrre all'accesso i documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle strutture sanitarie preposte, pubbliche o private, attestanti una delle condizioni che determinano il rilascio delle predette certificazioni;
- l'immediato abbandono dei locali del Consiglio Regionale da parte dell'interessato dovrà essere disposto nelle seguenti ipotesi:
  - certificazione verde non in regola, segnalata come tale all'esito del controllo;
  - rifiuto dell'interessato di esibire il *green pass* o altra certificazione temporaneamente valida come previsto all'art. 1, comma 5, delle presenti modalità operative;
  - comunicazione, da parte dell'interessato, del mancato possesso della certificazione verde;
  - dichiarazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso della certificazione verde, ma di non essere in grado di esibirla;
  - mancanza della predetta certificazione al momento dell'accesso presso la sede del Consiglio regionale;
  - non corrispondenza dei dati risultanti dal controllo della certificazione con quelli rilevati dal documento di riconoscimento (ove richiesto).

- nello svolgimento delle attività di controllo, di cui al presente atto, l'incaricato non può essere sostituito da personale che non sia autorizzato al controllo di che trattasi con atto formale;
- il mancato espletamento, da parte dell'Amministrazione, dell'attività di accertamento, nelle modalità sopra indicate, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 8, del citato decreto legge n. 127/2021;
- le attività di verifica sono effettuate nel rispetto delle indicazioni di legge richiamate dalle modalità operative sopra richiamate e nei limiti delle finalità previste, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, rispettando la massima riservatezza e discrezione.

Fatta salva la revoca anticipata, l'incarico ha efficacia fino al termine dell'obbligo di verifica della certificazione verde Covid-19.

Luogo e data

---

Il dipendente incaricato

---

Il Segretario Generale

---

## COMUNICAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

**Al Segretario Generale**

**Al Dirigente della Sezione Risorse Umane**

(per le violazioni da parte del personale dipendente)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di preposto al controllo della certificazione verde Covid-19, giusta disposizione del Segretario Generale, nell'espletamento delle suddette attività, in data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso l'accesso principale della sede del Consiglio Regionale della Puglia, durante la verifica effettuata nei confronti del Sig./della Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(specificare se si tratta di personale dipendente/ titolare di carica elettiva/ titolare di carica istituzionale/ altro personale - soggetto che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, presso il Consiglio Regionale<sup>1</sup>)*

comunica che:

- l'interessato, al momento dell'accesso alla sede del Consiglio regionale, è risultato privo di certificazione verde Covid-19;
- l'interessato ha comunicato di essere privo della certificazione verde Covid-19;
- l'interessato si è rifiutato di esibire la predetta certificazione;

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> A titolo esemplificativo: dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, consulenti e collaboratori, giornalisti, prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, tirocinanti.

- l'interessato ha dichiarato di essere in possesso della predetta certificazione, ma non è stato in grado di esibirla;
- la certificazione, verificata con le modalità prescritte, non è risultata in regola;
- i dati visualizzati all'esito del controllo non sono risultati corrispondenti a quelli rilevati dal documento di riconoscimento (ove richiesto);
- altro \_\_\_\_\_

Il soggetto è stato invitato a lasciare immediatamente la sede del Consiglio Regionale.

Comunica inoltre che:

---

---

---

Data e luogo

---

Firma

---